

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE SIG.RI TUNICE - COD. CIG: Z6823DB0FE	<i>Nr. Progr.</i>	70
	<i>Data</i>	05/06/2018
	<i>Seduta NR.</i>	21

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	N
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI
CITAZIONE SIG.RI TUNICE - COD. CIG: Z6823DB0FE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Visto l'atto di citazione presentato dai Signori Tunice avanti il Tribunale di Busto Arsizio contro il comune di Busto Garolfo, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. – 2051 c.c. per gli allagamenti della cantina di loro proprietà in Busto Garolfo, e la conseguente condanna del comune al pagamento della somma di € 20.299,00 oltre IVA e interessi legali nonché la condanna alla rimozione del rialzo stradale da cui sarebbe originato l'evento dannoso;

Vista la comunicazione Prot. n. 12026 del 29/05/2018, con la quale si sollecitava alla Compagnia Assicurativa Generali di Legnano – Agenzia A.G.L. ASSICURAZIONI la nomina di un legale al quale affidare la costituzione in giudizio relativamente alla richiesta danni sopradescritta, in quanto alla data antecedente a quella prevista per l'udienza di comparizione non era pervenuta alcuna comunicazione in merito;

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale in data 30/05/2018 al n. 12215, con la quale la Compagnia Generali dichiara di non aver ritenuto opportuno costituirsi in giudizio in quanto potrebbero sussistere elementi tali da rendere non operante la garanzia;

Rilevata, pertanto, la necessità di nominare un Legale di fiducia per la difesa del Comune e ritenuto utile a tal fine individuare per l'incarico l'Avv. Veronica Morlacchi (C.F. MRLVNC77R48B300Q), iscritta all'albo professionale presso il Tribunale di Busto Arsizio, in quanto già incaricata dal Comune nell'ambito di altre cause per allagamento e pertanto a conoscenza delle problematiche ad essa connesse;

Vista la comunicazione del predetto Legale, con la quale dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Considerato che per l'assistenza legale sopra descritta è stato richiesto un compenso lordo in relazione allo stato di sviluppo della controversia così suddiviso:

a) **fase di studio e introduttiva**: € 1.450,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € 1.667,50, (oltre CPA e IVA per lordi € **2.115,72**– se&o)

si conclude con il deposito della Costituzione del difensore ;

b) **fase istruttoria** : € 1.440,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € 1.656,00 (oltre CPA e IVA per lordi € **2.101,14**– se&o)

si conclude con la fase di deposito in cancelleria della memoria ex art. 183 c.p.c.

c) **fase decisionale**: € 1.450,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € 1.667,50 (oltre CPA e IVA per lordi € **2.115,72** – se&o)

Visto l'allegato disciplinare;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 16 lett. d) del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Comunale Consiglio n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9 Gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Assegnazione Capitoli per la Gestione dell'Esercizio provvisorio anno 2018;

Richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di ritenere, per le motivazioni esposte in premessa, opportuno che l'Amministrazione Comunale, a tutela degli interessi propri, provveda a conferire mandato per la costituzione in giudizio relativamente all'atto di citazione presentato dai Signori Tunice per la richiesta danni causati da allagamento;
1. di individuare l'Avv. Veronica Morlacchi, (C.F. MRLVNC77R48B300Q) iscritta all'albo professionale presso il Tribunale di Busto Arsizio, con studio in Busto Arsizio, in qualità di professionista esperto in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico;
2. di assumere l'impegno di spesa per € 4.340,00 oltre IVA (22%), spese generali 15% e accessori di legge (4% CPA) per un importo complessivo di € 6.332,58 al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di riservarsi di richiedere il risarcimento dei danni che il Comune potrebbe subire per il ritardo nella costituzione in giudizio rispetto alla data fissata per la prima udienza, alla compagnia assicurativa Generali di Legnano – Agenzia A.G.L. ASSICURAZIONI;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 05/06/2018

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 70 DEL 05/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **70** del **05/06/2018**

OGGETTO

**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE
SIG.RI TUNICE - COD. CIG: Z6823DB0FE**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/06/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 05/06/2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE SIG.RI TUNICE -
COD. CIG: Z6823DB0FE

Disciplinare d'incarico per prestazioni giudiziali

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 1, qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

e

l'**AVV. Veronica Morlacchi** (C.F. MRLVNC77R48B300Q) del foro di Busto Arsizio, iscritta all'Albo professionale presso il Tribunale di Busto Arsizio, con studio in Busto Arsizio (VA), via I maggio 5

Premesso

- che i Signori Tunice Pierino + 4 hanno notificato atto di citazione avanti al Tribunale di Busto Arsizio contro il Comune di Busto Garolfo, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del Comune ex art.2043 c.c. – 2051 c.c. per gli allagamenti della cantina di loro proprietà in Busto Garolfo, e la conseguente condanna del Comune al pagamento della somma di € 20.299,00 oltre IVA e interessi legali nonché la condanna alla rimozione del rialzo stradale da cui sarebbe originato l'evento dannoso;
- che il giudizio è stato iscritto presso il Tribunale di Busto Arsizio, al n. RG 802/2018;
- che il Comune ritiene proprio interesse costituirsi in giudizio;

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di seguito indicata in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 05/06/2018

a) fase di studio e introduttiva: € 1.450,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € **1.667,50**, (oltre CPA e IVA per **lordi € 2.115,72** – se&o)

si conclude con il deposito della Costituzione del difensore ;

b) fase istruttoria : € 1.440,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € **1.656,00** (oltre CPA e IVA **per lordi € 2.101,14** – se&o)

si conclude con la fase di deposito in cancelleria della memoria ex art. 183 c.p.c.

c) fase decisionale: € 1.450,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € **1.667,50** (oltre CPA e IVA per **lordi 2.115,72** – se&o)

si conclude con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali.

Nel caso di accordi transattivi maggiorazione della fase decisionale come previsto dal DM 55/2014.

Il pagamento del compenso per ciascuna fase avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dal Comune per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dal Comune al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente al conferimento dell'incarico.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 05/06/2018

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 05/06/2018

grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza di assicurazione per la responsabilità civile Avvocati – Cassa forense n.370040403 con Generali Italia S.p.a. per un massimale di € 500.000,00 e garanzia integrativa con polizza di assicurazione per la responsabilità civile Avvocati – Cassa forense n.370040406 con Generali Italia S.p.a. per un massimale di € 500.000,00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 05/06/2018

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Veronica Morlacchi

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015